



Congedi parentali


Sostegno della maternità e della paternità

ARTICOLI DI LEGGE	MODALITA' DI ATTUAZIONE
<p>CONTROLLI PRENATALI Art. 14 L.151/2001</p>	<p>Sono previsti permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche, effettuate durante l'orario di lavoro.</p>
<p>CONGEDO MATERNITA' (ex astensione obbligatoria) artt. 20-28 L. 151/2001</p>	<p>Cinque mesi di astensione obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto oppure • 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, a condizione che esista la certificazione medica specialistica dell'Asl e del medico competente della tutela e della salute sul lavoro (maternità flessibile) <p>L'indennità è pari all'80% della retribuzione.</p>
<p>CONGEDO PATERNITA' artt. 28 L. 151/2001</p>	<p>Il padre ha diritto a un congedo nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • morte o grave infermità della madre • abbandono del figlio da parte della madre • affidamento esclusivo del bambino al padre <p>L'indennità è pari all'80% della retribuzione.</p>
<p>CONGEDO PARENTALE (ex astensione facoltativa) art. 32 L. 151/2001</p> 	<p>Entrambi i genitori hanno il diritto a 6 mesi di astensione facoltativa continuativa o frazionata, fino a un massimo di 10 mesi complessivi estendibili a 11. Questo diritto spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla madre, dopo l'astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi • al padre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi che possono diventare 7 se il padre usufruisce di un periodo continuativo di almeno 3 mesi • se vi è un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi • al padre anche nel caso che la madre non ne abbia diritto • in caso di parti plurimi il congedo spetta per ogni figlio <p>L'indennità è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino; per gli anni successivi, l'indennità spetta a condizione che il reddito del richiedente sia inferiore a 13.896,35 euro.</p>

ARTICOLI DI LEGGE	MODALITA' DI ATTUAZIONE
<p>PARTO PREMATURO ART. 16 D) L. 151/2001</p>	<p>In caso di parto prematuro, i giorni di astensione non beneficiati prima del parto, vengono aggiunti al periodo successivo a domanda dell'interessata, da presentare entro 30 giorni con certificato medico attestante la data del parto.</p>
<p>LAVORO NOTTURNO Art. 53 L.151/2001</p>	<p>E' vietato adibire le donne al lavoro notturno (dalle 24 alle 6 del mattino) dall'accertamento della gravidanza fino a un anno di vita del bambino.</p> <p>Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la madre o alternativamente il padre convivente fino a 3 anni di vita del bambino • la madre o il padre unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni • La madre o il padre di un figlio disabile ai sensi della L. 104/92.
<p>DIVIETO DI LICENZIAMENTO Art. 54 L.151/2001</p> 	<p>Le lavoratrici non possono essere licenziate (il licenziamento è nullo) dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.</p> <p>Il divieto non opera in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • colpa grave della lavoratrice • cessazione dell'attività dell'azienda • scadenza del termine del contratto di lavoro • esito negativo della prova <p>Le eventuali dimissioni della lavoratrice devono essere convalidate dall'Ufficio provinciale del lavoro.</p>
<p>ALTRE TUTELE DELLA LAVORATRICE MADRE Artt. 55, 56 L.151/2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diritto al rientro: la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto al termine del periodo di congedo e quello di svolgere le stesse mansioni, o altre equivalenti, svolte prima dell'assenza per maternità fino a un anno di vita del bambino e il diritto al rientro nella stessa unità produttiva per entrambi i genitori. • Divieto di lavorazioni nocive: è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
<p>RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO Artt. 39-41 L. 151/2001</p>	<p>Entro il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha il diritto di assentarsi, con permesso retribuito giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 ore se ha un orario giornaliero superiore a 6 ore • 1 ora se ha un orario giornaliero inferiore a 6 ore <p>In caso di parti plurimi l'orario dei permessi si raddoppia e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.</p>

ARTICOLI DI LEGGE	MODALITA' DI ATTUAZIONE
<p>CONGEDI PER LA MALATTIA DEL BAMBINO L. 104/1992, L. 388/2000, L. 53/2000</p>	<p>In caso di malattia del figlio, due genitori lavoratori in maniera alternativa, possono usufruire di permessi non retribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per tutta la durata della malattia senza limiti di tempo, fino a 3 anni di vita del bambino • fino a 5 giorni lavorativi l'anno per le malattie dei figli da 3 a 8 anni <p>Il ricovero ospedaliero del figlio, interrompe le ferie del genitore che ne fa richiesta.</p>
<p>RIPOSI E PERMESSI PER I FIGLI CON HANDICAP GRAVI (ex astensione facoltativa) art. 32 L. 151/2001</p>	<p>I due genitori lavoratori di un minore con handicap hanno diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di vita del bambino o, in alternativa, a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino • dopo il terzo anno del bambino, i genitori, in alternativa, hanno il diritto di usufruire di un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o, in alternativa, di un permesso mensile retribuito di 3 giorni <p>Per assistere un figlio con handicap grave, i genitori hanno diritto a un congedo straordinario retribuito fino a 2 anni nell'arco della vita lavorativa (anche frazionato). Questo congedo deve essere concesso entro 60 giorni dalla richiesta e può beneficiarne anche un fratello in caso di genitori non più in vita. La retribuzione viene erogata direttamente dal datore di lavoro.</p>
<p>GENITORI ADOTTIVI (adozioni nazionali ed internazionali) art. 26, 31, 36, 37, 50 L. 151/2001</p>	<p>I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali.</p> <p>Nel caso in cui l'età del bambino, al suo ingresso familiare, sia compresa tra i 6 e i 12 anni, di diritti vanno goduti nei primi 3 anni.</p> <p>I riposi giornalieri di madre/padre o per adozioni plurime, si applicano anche in caso di adozione e di affidamento nel primo anno di vita del bambino</p>
<p>CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI Art. 4 L.53/2000</p>	<p>Sono previsti 3 giorni di permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità documentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del coniuge • del convivente • dei parenti entro il 2° grado <p>Si ha diritto ad un'aspettativa non retribuita per un periodo continuativo o frazionato massimo di 2 anni nella vita lavorativa, in caso di gravi e documentati motivi familiari.</p> <p>In tale periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si ha diritto alla retribuzione • non si può svolgere un'altra attività lavorativa • non si ha copertura contributiva • non matura l'anzianità di servizio <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro • si ha la possibilità di riscattare o coprire tale periodo con i versamenti volontari



ARTICOLI DI LEGGE	MODALITA' DI ATTUAZIONE
CONGEDI PER LA FORMAZIONE L. 53/2000	<p>I lavoratori possono beneficiare di un'aspettativa non retribuita di 11 mesi nell'arco della vita lavorativa per conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la licenza della scuola dell'obbligo • un diploma • una laurea <p>Per beneficiare del congedo per la formazione, i lavoratori devono avere almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda.</p>
LAVORATRICI MADRI DISOCCUPATE art. 24 L. 151/2001 	<p>Il congedo di maternità e la relativa indennità spetta anche alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da meno di 60 giorni.</p> <p>Se sono trascorsi più di 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto all'indennità è riconosciuto a condizione che alla data di inizio del congedo, la lavoratrice benefici del trattamento di disoccupazione.</p>
LAVORATRICI PARASUBORDINATE L. 151/2001, D.Lgs 276/2003	<p>Le collaboratrici e le associate in partecipazione iscritte al fondo Inps gestione separata hanno il diritto all'indennità di maternità per un periodo di 5 mesi.</p> <p>In caso di maternità il rapporto di collaborazione si sospende. Le collaboratrici hanno diritto alla proroga del contratto per un periodo di 180 giorni.</p>

Per la tutela dei tuoi diritti rivolgiti al Patronato INCA-CGIL!



Per ogni informazione sulle normative in materia di maternità e paternità puoi recarti nella sede più vicina del Patronato INCA.

Patronato INCA della CGIL di Pesaro		
COMUNE	INDIRIZZO	TELEFONO
PESARO	Via Gagarin 179	0721/420233
PESARO	Via Fattori 44	0721/67941
CAGLI	Via Purgotti 10	0721/781268
CALCINELLI di SALTARA	Via Flaminia 168	0721/891917
FANO	Via Buozzi 43	0721/830164
FERMIGNANO	Via Mazzini	0722/331967
FOSSOMBRONE	Via Giganti 16	0721/715039
GABICCE	Via Berlinguer 27	0541/962176
MACERATA FELTRIA	Via Gaboardi 4a	0722/74129
MAROTTA	Via Litoranea 152/a	0721/968983
MONTECCHIO	Via Fermi 4	0721/490536
NOVAFELTRIA	Via Fermi 20	0541/920680
PERGOLA	Via Trieste 8	0721/735729
URBANIA	Via L. Dolce 2	0722/319579
URBINO	Via Dei Morti 8	0722/350565